

Oh



# COMUNE DI EDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONELEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti della documentazione prevista dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada).

Le autovetture sono fatte stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirle a servizi diversi da quelli cui sono destinate.

I titolari di licenza/autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse o del recapito/ufficio appositamente attrezzato, nonché di quello dell'abitazione.

#### Art. 2 Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale indicativamente qui di seguito riportata:

- a) dagli articoli 19 e 85 dei D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- c) dalla legge regionale 31 gennaio 1987 n. 9 relativa all'approvazione dei regolamenti comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus;

188 ↓ (1)  
196. REXE TO

d) dalla legge regionale 15 aprile 1995 n.20, per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente di autovetture;

e) dal D. L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);

g) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

h) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sul dispositivo antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

i) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione delle tariffe minime e massime per servizio di noleggio con autovettura;

l) dalla normativa regionale in materia;

m) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Commissione consultiva**

E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione comunale, una commissione tecnico consultiva istituita con provvedimento del Sindaco. Tale commissione è presieduta dal Sindaco o in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato ed è così composta :

- 1) due Consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 2) il Comandante del Corpo Vigili Urbani;
- 3) un rappresentante di categoria, designato dalle relative associazioni .
- 4) un rappresentante designato dall'associazione degli utenti.

Funge da Segretario della Commissione il Segretario comunale o un suo delegato.

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.

### **Art. 4**

#### **Competenza e vigilanza sul servizio**

Al fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

Sono fatte salve le prerogative conferire agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

#### **Art. 5**

##### **Tipo e caratteristiche degli autoveicoli**

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e tenute presenti le disposizioni emanate in merito dalle autorità competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

Gli autoveicoli debbono essere provvisti di portabagagli o bagagliai idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione del competente organo regionale.

#### **Art. 6**

##### **Contrassegni e documenti per la circolazione**

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza/autorizzazione e di targa. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, la Licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

In particolare:

- 1) le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, dovranno recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile e lo stemma del Comune.
- 2) per gli autobus si rimanda a quanto previsto dall'art. 35.

#### **Art. 7**

##### **Modifiche all'ubicazione delle autorimesse e di abitazione del titolare della licenza/autorizzazione**

I titolari di licenza/autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare, preventivamente all'Ufficio di Polizia ogni cambiamento dell'ubicazione delle autorimesse, nonché del recapito ufficio, mentre il cambio di abitazione, deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

## **Art. 8**

### **Facoltà di stazionamento su aree pubbliche**

Nel servizio di autonoleggio esercitato a mezzo di autovettura, lo stazionamento su aree pubbliche è consentito, previa autorizzazione, nel rispetto dei Regolamenti comunali e delle norme in materia di circolazione stradale e di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 21/92.

La presente disposizione non incide sulla natura e sulla tipologia del servizio autorizzato.

## **Art. 9**

### **Atti vietati agli utenti del servizio**

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- 3) compiere atti contrari alla decenza;
- 4) far schiamazzi o rumori molesti;
- 5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) mangiare e bere durante il trasporto.

## **Art. 10**

### **Tariffe e condizioni di trasporto**

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi fissati dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti per le autovetture e dai limiti minimi fissati dalla Regione per gli autobus.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che dell'autorimessa.

Esse sono comunicate, a cura del Comune, alla sede dell'Ufficio I.A.T.

A richiesta del cliente il conducente è tenuto ad esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile ed a bordo degli autoveicoli.

## TITOLO II LICENZA/AUTORIZZAZIONE COMUNALE

### Art. 11

#### Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, approvato dalla Regione Lombardia è così costituito:

- autovetture n. 9 <sup>6</sup> - 3 autovetture = 6 aut. disp. al 1 gennaio 2008;
- autobus n. 1 - 1 = 0

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3. Il relativo atto deliberativo è sottoposto alla approvazione del competente organo regionale.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), la Giunta Comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze/autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza/autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

### Art. 12

#### Rilascio delle licenze / autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria la licenza comunale per quanto riguarda gli autobus e l'autorizzazione per quanto riguarda le autovetture. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione comunale di cui all'art. 3 e sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, provvede all'assegnazione della licenza/ autorizzazione.

Nella licenza/autorizzazione, oltre al numero attribuito alla stessa dal Comune, sono indicati il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

In sede di assegnazione di licenze/autorizzazioni di nuova istituzione la medesima persona fisica o giuridica non può essere assegnataria di più di una sola licenza/autorizzazione.

### Art. 13

#### Procedura per la assegnazione della licenza/autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una licenza/autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del

precedente titolare, il Responsabile dei Servizi competente ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Responsabile dei Servizi competente cura la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

#### **Art.14** **Presentazione delle domande**

Le domande per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni per noleggio da rimessa con conducente, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune in competente bollo, indirizzate al Sindaco.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e stato di famiglia.

La domanda deve essere corredata della documentazione attestante quanto previsto dagli articoli successivi (requisiti, assenza di impedimenti e titoli di preferenza) fatto salvo quanto previsto dalla legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni in materia di autocertificazione.

#### **Art. 15** **Autonoleggio con conducente di autovettura: requisiti ed impedimenti**

Per il rilascio dell'autorizzazione per il noleggio con conducente di autovettura sono necessari i seguenti requisiti:

- ① iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla legge 21/92; *cpo (autoveicoli) Comune*
- ② condizione fisica compatibile con l'esercizio del servizio, attestata da certificazione medica;
- ③ possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 4) iscrizione alla Camera di Commercio, per le imprese già esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 21/97; *Imprese artigiane - sane 922*
- 5) proprietà o comunque piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale viene rilasciata la licenza; *18000? AUTO IMP. 10/19*
- 6) la disponibilità di rimessa adeguata a disposizione dell'utenza nel territorio comunale (alla presentazione della domanda sarà sufficiente dichiarare l'impegno ad attrezzare nel Comune idoneo locale adibito a rimessa);
- ⑦ non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autovettura non può essere rilasciata a chi:

1. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  2. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche e integrazioni;
- 18000? AUTO IMP. 10/19*

3. sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
4. sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

## Art. 16 *liberalizzato*

### **Autonoleggio con conducente di autobus: requisiti ed impedimenti**

Coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

1. capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo del listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri, o attestazione di affidamento, rilasciata da Aziende o Istituti di credito ovvero da società con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a £. 100.000.000, nella forma di cui all'allegato A) del D.M. 20/12/91 n. 448, aumentato di £. 5.000.000 per ogni veicolo da adibire al servizio da svolgere;
2. abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
3. adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
4. disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.
5. disponibilità di un recapito / ufficio appositamente attrezzato (alla presentazione della domanda sarà sufficiente dichiarare l'impegno ad attrezzare nel Comune idoneo ufficio recapito);
6. condizione fisica compatibile con l'esercizio del servizio, attestata da certificazione medica;
7. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chi:

1. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
2. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
4. sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
5. sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

6. sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

#### **Art. 17**

#### **Titoli di preferenza per la assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autovettura**

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento:

- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro Comune;
- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità comunale;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

#### **Art. 18**

#### **Titoli preferenziali per la assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus**

La preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:

- titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
- cooperative o consorzi di imprese del settore;
- concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

#### **Art. 19**

#### **Decisioni in merito alla graduatoria**

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla Commissione è rimessa alla Giunta Comunale.



## Art. 20

### Documenti da presentare dopo l'assegnazione della licenza/autorizzazione

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza/autorizzazione, deve presentare - entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti, nel caso in cui la stessa non sia già stata allegata alla domanda.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova - entro il predetto termine di sessanta giorni - di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa per quanto riguarda le autovetture e idoneo ufficio recapito per quanto riguarda gli autobus.

Deve inoltre esibire la seguente documentazione:

- licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato.

*esercizi di rimessa di autoveic.  
o di vetture*

## Art. 21 Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare della licenza/autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Responsabile dei Servizi competente per comprovate esigenze.

La consegna della licenza/autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

La licenza/autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

## Art. 22

### Durata e validità della licenza/autorizzazione

La licenza/autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti e della mancanza di impedimenti indicati per ciascun tipo di servizio ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza/autorizzazione in originale.

**Art. 23****Trasferimento della licenza/autorizzazione**

Il trasferimento della licenza/autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dall'Ufficio Comunale competente nei seguenti casi:

- 1) autorizzazione di autonoleggio di autovettura, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - abbia raggiunto il 60° anno di età;
  - sia titolare di licenza da almeno 5 anni ;
  - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente.
  
- 2) licenza autonoleggio di autobus, trasferibile previo accertamento da parte del Comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari purchè siano trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza; 5 anni

**Art. 24****Voltura della licenza/autorizzazione in caso di morte del concessionario**

In caso di morte del titolare, la voltura della licenza/autorizzazione è accordata a favore degli eredi che siano in possesso dei requisiti prescritti.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei necessari requisiti, secondo quanto previsto dalla normativa.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza/autorizzazione sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla voltura ai sensi del presente articolo.

**Art. 25****Disposizioni antimafia**

~~Il rilascio della licenza/autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia in materia antimafia secondo quanto previsto dalle vigenti norme.~~

### **TITOLO III**

## **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 26**

#### **Esercizio della licenza/autorizzazione**

Al titolare della licenza/autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

#### **Art. 27**

#### **Responsabilità del titolare della licenza/autorizzazione**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza/autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

#### **Art. 28**

#### **Sostituzione degli autoveicoli**

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile dei Servizi competente.

#### **Art. 29**

#### **Prezzo del servizio**

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.

#### **Art. 30**

#### **Interruzione del servizio e diritto al pagamento**

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

### **Art. 31 Visite e verifiche**

Gi autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione di cui all'art. 3.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Responsabile dei Servizi competente.

La Commissione riscontorerà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico.

Ove l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

### **Art. 32 Comportamento in servizio**

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- 1) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- 2) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- 3) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 30 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;

- 4) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;
- 5) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- 6) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- 7) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza/autorizzazione di esercizio;
- 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 8) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

### **Art. 33** **Manutenzione dei veicoli**

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi competente.

#### **Art. 34**

##### **Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio**

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

#### **Art. 35**

##### **Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus**

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante la effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: « per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio » ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

### **TITOLO IV**

#### **DECADENZA- REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 36**

##### **Decadenza della licenza/autorizzazione**

La licenza/autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) per morte del titolare quando gli eredi non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 4.

## Art. 37

### Revoca e sospensione della licenza/autorizzazione

La licenza/autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 26;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 25;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
- l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;
- n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- o) per il noleggio con conducente di autobus si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 9/87.

La licenza/autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, abbia violato il presente Regolamento commettendo infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza/autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza/autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dall'Ufficio comunale competente sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

L'Ufficio comunale competente, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

#### **Art. 38**

#### **Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza/autorizzazione**

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 39**

#### **Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art. 40**

#### **Modifiche al presente Regolamento**

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi art. 85 D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.



---

**Art. 41**  
**Penalità**

Le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato più grave e specifica sanzione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente, fatte salve le disposizioni del presente Regolamento in materia di sospensione, revoca.

**Art. 42**  
**Controlli**

E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi gli autoveicoli adibiti a servizio da noleggio al controllo dei gas di scarico previsto dalla legge regionale 36/91 con le modalità dalla stessa previste.

**Art. 43**  
**Integrazioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla legislazione generale e speciale applicabile.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## INDICE SOMMARIO

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Natura del servizio
- Art. 2. Fonti normative
- Art. 3. Commissione Consultiva
- Art. 4. Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5. Tipo e caratteristiche degli autoveicoli
- Art. 6. Contrassegni e documenti per la circolazione
- Art. 7. Modifiche all'ubicazione delle autorimesse e di abitazione del titolare della licenza/ autorizzazione
- Art. 8. Facoltà di stazionamento su aree pubbliche
- Art. 9. Atti vietati agli utenti del servizio
- Art. 10. Tariffe e condizioni di trasporto

---

### TITOLO II LICENZA/AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 11. Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente
  - Art. 12. Rilascio delle licenze/autorizzazioni
  - Art. 13. Procedura per la assegnazione della licenza/autorizzazione
  - Art. 14. Presentazione delle domande
  - Art. 15. Autonoleggio con conducente di autovettura: requisiti ed impedimenti
  - Art. 16. Autonoleggio con conducente di autobus: requisiti ed impedimenti
  - Art. 17. Titoli preferenziali per la assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio con autovettura
  - Art. 18. Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus
  - Art. 19. Decisioni in merito alla graduatoria
  - Art. 20. Documenti da presentare dopo l'assegnazione della licenza/autorizzazione
  - Art. 21. Inizio del servizio
  - Art. 22. Durata e validità della licenza/autorizzazione
  - Art. 23. Trasferimento della licenza/autorizzazione
  - Art. 24. Voltura della licenza/autorizzazione in caso di morte del concessionario
  - Art. 25. Disposizioni antimafia
-

**TITOLO III**  
**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 26. Esercizio della licenza/autorizzazione
- Art. 27. Responsabilità del titolare della licenza/autorizzazione
- Art. 28. Sostituzione degli autoveicoli
- Art. 29. Prezzo del servizio
- Art. 30. Interruzione del servizio e diritto al pagamento
- Art. 31. Visite e verifiche
- Art. 32. Comportamento in servizio
- Art. 33. Manutenzione dei veicoli
- Art. 34. Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio
- Art. 35. Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus

**TITOLO IV**  
**DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 36. Decadenza della licenza/autorizzazione
- Art. 37. Revoca e sospensione della licenza/autorizzazione
- Art. 38. Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza/autorizzazione

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 39. Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune
- Art. 40. Modifiche al presente Regolamento
- Art. 41. Penalità
- Art. 42. Controlli
- Art. 43. Integrazioni di legge